



Ordinanza N. 46
Data di registrazione 26/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITÀ, SICUREZZA E DECORO URBANO. DIVIETO DI UTILIZZO DEI CARRELLI DELLA SPESA ALL'ESTERNO DEI PARCHEGGI IN USO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Visto:

- Il “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Il Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 e la Legge di conversione n. 48 del 18/04/2017;
- L’Ordinanza sindacale numero 38 del 21/06/2022;

Considerato che:

- Il D.L. 20/02/2017 n.14, come convertito nella L. 18/04/2017 n.48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano*”, ha modificato l’art. 50 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 “*Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- Il disposto di cui al precitato articolo 50, comma 5, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti «...*in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...*»;

Rilevato che:

- Sul territorio del Comune di San Giuliano Milanese vengono regolarmente rinvenuti numerosissimi carrelli per il trasporto della spesa abbandonati in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Alcuni cittadini utilizzano i carrelli della spesa dei supermercati all'esterno delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali con nocumento per la sicurezza di tutti gli utenti della strada;
- In diverse zone del territorio comunale, i suddetti carrelli vengono sovente abbandonati su marciapiedi, aiuole e sedi stradali, creando non solo situazioni di pericolo per la circolazione dei veicoli ma anche le condizioni per gravi danni a cose e persone;
- Il fenomeno attuale e le situazioni sopra descritte interessano tutto il territorio comunale;
- La fattispecie in argomento presenta, oltremodo, un tasso di espansione assurgendo livelli di frequenza-verificazione progressivamente crescendo a dismisura;
- I carrelli in stato di abbandono contribuiscono all'aumento del degrado del territorio;
- I carrelli abbandonati sul territorio, e la loro correlativa mancata custodia, comportano altresì sussistenza di potenziali e concreti pericoli per l’incolumità pubblica, potendo essere oggetto di incondizionati intralci e/o impedimenti – anche a livello viabilistico – quali

ostacoli mobili imprevedibili dall'utenza, oltreché (per dettagli costruttivi connaturati al normale utilizzo di tali strumenti) comunque scarsamente percepibili a distanza nelle ore notturne specie qualora abbandonati su pubblica via destinata alla circolazione di veicoli e/o pedoni;

Atteso che:

- Con circolare 11001/123/111(3) del 06/07/2017 il Ministero dell'Interno, in attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017, n.48, evidenzia che il *“D.L. n.14/2017 ha voluto mettere a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un “effetto abbandono”, che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità”*;
- La circolare di cui sopra pone l'attenzione sui nuovi poteri di ordinanza del Sindaco in *“riferimento alle ipotesi in cui è indifferibile e urgente adottare misure per superare situazioni di grave incuria o degrado- del territorio, dell'ambiente ovvero della vivibilità urbana ”*;

Ritenuto che:

- Per le ragioni sopra esposte sussiste la necessità di contrastare i comportamenti e le situazioni che compromettono il decoro cittadino e la vivibilità urbana;
- Tali situazioni e comportamenti creano situazioni di disagio e pregiudizio alla regolare e sicura fruizione degli spazi da parte delle persone e dei veicoli, costituendo arbitrarie occupazioni del suolo pubblico pericolose per la libera circolazione stradale e arrecando grave pregiudizio ai veicoli ed ai pedoni;
- Tali situazioni e comportamenti favoriscono altresì l'accumulo di rifiuti ed innescano fenomeni di degrado del decoro urbano che alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini;
- Sussistono evidenti ragioni volte alla necessità di ripristino dei normali canoni sicurezza e vivibilità del tessuto urbano, rendendosi meritevole di tutela l'attività di contrasto del fenomeno da cui scaturiscono deprecabili situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio comunale, oltreché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, anche con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti;
- Per le ragioni sopra esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità che caratterizzano le situazioni oggetto del presente provvedimento e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di sicurezza e di contenimento dei disagi sopra evidenziati;
- Per tutte le motivazioni già esposte, è necessaria l'adozione e l'applicazione del presente provvedimento in fase sperimentale nel corso della quale verranno monitorate ed integrate le casistiche ed al termine della quale saranno rilevati gli effetti ed i risultati sulle situazioni che si intendono contrastare, al fine di valutare l'efficacia degli strumenti di contrasto adottati;

Dato atto che:

La presente Ordinanza rimarrà in vigore per il tempo necessario a contrastare nell'immediato i fenomeni descritti ed al contempo tale da poter garantire l'adozione di idonei strumenti regolamentari, rimanendo in essere sino al 30/11/2022;

Richiamati:

- L'articolo 50 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;

- L'articolo 7-bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
- La Legge 241/1990;
- Il vigente lo Statuto Comunale del Comune di San Giuliano Milanese;

ORDINA

1. Il divieto di condurre i carrelli della spesa in uso agli esercizi commerciali all'esterno dei parcheggi di pertinenza degli esercizi commerciali.
2. Il divieto di lasciare i carrelli della spesa in uso agli esercizi commerciali sul suolo pubblico e/o aperto al pubblico.
3. L'obbligo per i proprietari degli esercizi commerciali di provvedere alla sorveglianza dei carrelli della spesa onde prevenirne l'abbandono sul territorio comunale, nonché attuare l'immediato recupero dei suddetti qualora abbandonati sul suolo comunale.

DISPONE

- Che l'utilizzo dei carrelli della spesa all'esterno dei parcheggi in uso agli esercizi commerciali e l'abbandono degli stessi su suolo pubblico sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 fino a un massimo di € 300,00, dovendo provvedere in caso di violazione ed a proprie spese all'immediata restituzione e conferimento del carrello della spesa al legittimo esercizio commerciale di appartenenza.
- Che i proprietari e/o gestori dei supermercati – esercizi commerciali presenti sul territorio interessati dal presente provvedimento esponano in modo ben visibile la presente Ordinanza recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi.
- Che i carrelli della spesa lasciati sul suolo pubblico siano ritirati dai proprietari e/o gestori (supermercati - esercizi commerciali) entro 24 ore dalla notifica dell'avviso di rinvenimento. Decorso inutilmente tale termine, il mancato ritiro costituirà espressa volontà di abbandono rifiuti, pertanto l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione ponendo le spese – comprese quelle di eventuale smaltimento – direttamente a carico del proprietario, riservando di attivare le procedure previste a norma di legge per violazioni costituenti illecito ai sensi del D.Lgs 152/2006.
- Che al presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet ed a mezzo di comunicati stampa.
- Che la presente Ordinanza sindacale sostituisce integralmente l'Ordinanza n. 38 del 21/06/2022.

DEMANDA

- L'attuazione del presente provvedimento agli Uffici comunali appartenenti alle Aree Ambiente e Vigilanza di concerto tra loro;
- L'esecuzione della presente ordinanza alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine presenti sul territorio;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, in alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

San Giuliano Milanese, 26 luglio 2022.

Il Sindaco
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)